

	APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E SOCIALE, CON PREPARAZIONE DEI	
	PASTI PRESSO IL CENTRO DI COTTURA COMUNALE E SPORZIONAMENTO PRESSO LE MENSE	
	SCOLASTICHE - PERIODO 24 MESI EVENTUALMENTE PROROGABILE PER ALTRI 24 MESI.	
	CIG	
	L'anno 2026 duemilaventisei) e questo giorno(.....) del mese di, nella	
	Sede Comunale di Anghiari ubicata nel Palazzo Pretorio, piazza del Popolo 9	
	ad Anghiari (AR), avanti a me Dott. Carlo Leonardi, Vice-Segretario Generale	
	del Comune di Anghiari, autorizzato a rogare i contratti nei quali l'Ammini-	
	strazione Comunale è parte ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lettera c) del	
	Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e che roga il presente contratto	
	mediante firma digitale rilasciata da CA ArubaPEC/CA INFOCERT in data	
	03.08.2020;	
	sono comparsi:	
	il Comune di Anghiari, di seguito Comune o Ente, con sede in piazza del Popolo	
	n. 9 - 52031 ad Anghiari (Ar) - Cod. Fisc. e P.IVA 00192250512 - rappresentato	
	dal Responsabile dell'Area Amministrativa, Dott.ssa Elisabetta Borghesi, do-	
	miciliata per la qualifica presso la Sede Comunale ubicata a Palazzo Pretorio,	
	piazza del Popolo 9 ad Anghiari (AR) la quale dichiara di intervenire alla	
	stipula del presente contratto non in proprio ma in nome, per conto e nell'in-	
	teresse dell'Amministrazione che rappresenta e, in forza dell'articolo 107	
	del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dell'articolo 33, del Regola-	
	mento sull'ordinamento generale dei Servizi e degli Uffici approvato con	
	deliberazione di Giunta Comunale n. 157 del 30.12.2010 e sue successive	

	modifiche ed integrazioni e del Decreto Sindacale di nomina n. 8 del	
	30.09.2025, firma il presente contratto mediante firma digitale rilasciata da	
	in data 16.12.2025,	
	E	
	la Ditta , di seguito Ditta o Affidataria, con sede Legale in	
	- Cod. Fisc. e P. IVA -iscritta al numero R.E.A. rappresentata, dal Sig.	
	nato a il e residente a via n. , - che interviene	
	in qualità di Procuratore Speciale non in proprio ma in rappresentanza della	
	Ditta, giusta Procura speciale n rg del . mediante firma	
	digitale rilasciata da con scadenza .	
	I Signori comparenti, aventi i requisiti di legge e della cui identità io	
	Vice-Segretario Generale sono certo, rinunciano, con il mio consenso, all'as-	
	sistenza dei testimoni a questo contratto ed a maggior chiarimento di quanto	
	segue premettono:	
	VISTA la delibera n. 5 del 31.01.2026 con cui è stata avviata la procedura	
	per l'appalto in oggetto della durata di ventiquattro mesi eventualmente	
	prorogabile per altri 24 mesi;	
	PRESO ATTO che la procedura di gara è stata svolta dalla Stazione Appaltante	
	della Provincia di Arezzo tramite il sistema regionale telematico START;	
	VISTA la determinazione n. del , con la quale il servizio in parola	
	è stato definitivamente affidato alla Ditta;	
	VERIFICATA la documentazione prodotta in data tramite FVOE a conclusione	
	della procedura;	

	CHE sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità	
	giuridica, tecnica ed economica e finanziaria dell'Impresa appaltatrice;	
	CHE in attuazione dell'articolo 2 della legge 22 novembre 2002 n. 266, l'INAIL,	
	l'INPS, con il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) emesso	
	in data e con scadenza validità il , protocollo documento INAIL	
	n. , hanno dichiarato la regolarità contributiva dell'Impresa appal-	
	tatrice;	
	CHE al finanziamento si provvede mediante idonea copertura economica iscritta	
	al Capitolo 805 del bilancio 2026/2028.	
	Quanto sopra premesso fra i su indicati componenti, di comune accordo si	
	conviene e stipula quanto segue:	
	ART. 1 - Oggetto	
	Il Comune affida alla Ditta, che accetta, la gestione del servizio di refezione	
	scolastica e sociale e sporzionamento presso le mense scolastiche della durata	
	di ventiquattro mesi, eventualmente prorogabile per altri 24 mesi, comprensivo	
	della disponibilità dei locali e attrezzature in cui verrà svolta l'attività	
	in oggetto. L'appalto è affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, asso-	
	luta ed imprescindibile, delle norme, condizioni, patti e modalità risultanti	
	dai documenti di gara e dalle offerte tecnica ed economica presentate dalla	
	Ditta in sede di gara, posti agli atti del Comune, i cui contenuti qui s'in-	
	tendono integralmente riportati e trascritti anche se non materialmente alle-	
	gati.	
	ART. 2 - Aspetti del servizio	

	Nel rimandare al capitolato d'appalto, si specifica che il servizio è svolto	
	a favore degli utenti dell'Asilo nido comunale, dell'Istituto Statale Com-	
	prensivo di Anghiari, RSA e CD, e si effettua in base alle esigenze di ogni	
	plesso scolastico e servizi sociali nelle ore stabilite dal Comune all'inizio	
	dell'anno scolastico. La Ditta è tenuta a fornire giornalmente una quantità	
	di pasti e spuntini con variabilità in ragione dell'utenza, e agli specifici	
	calendari scolastici e per la RSA per 365 giorni all'anno mentre per il CD	
	per 5 giorni settimanali per tutto l'anno. La composizione del singolo pasto	
	deve avvenire nel rispetto del menù quotidiano in uso nella mensa scolastica,	
	o, se rimodulato, vidimato dalla USL n. 8. La Ditta provvede anche alla	
	fornitura di tutti gli articoli e prodotti complementari alla consumazione	
	dei pasti. Lo sporzionamento a mensa dovrà avvenire secondo le modalità ri-	
	chieste nel capitolato e secondo le specifiche dell'offerta tecnica presentata	
	dalla Ditta in sede di gara.	
	ART. 3 - Oneri delle Parti	
	La Ditta assume l'obbligo di provvedere al servizio con la massima diligenza	
	e cura attenendosi scrupolosamente ai contenuti dei documenti di gara e	
	all'offerta tecnica presentata, a cui si rimanda, oltre che alle direttive	
	del Comune. Fanno carico alla Ditta e pertanto si intendono compresi nel	
	prezzo tutti gli oneri relativi al servizio, dall'acquisto dei prodotti ali-	
	mentari alla preparazione, trasporto e consegna dei pasti e degli spuntini	
	dal Centro cottura comunale ai refettori, al personale, al coordinamento, ai	
	materiali, prodotti e attrezzature, agli strumenti impiegati e ad ogni altro	

	onere dovuto in connessione con l'esecuzione del contratto, come rilevabile	
	dai documenti di gara e dall'offerta. Le prestazioni saranno eseguite dalla	
	Ditta in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza	
	sul lavoro, igiene e sanità. Oltre agli oneri riguardanti propriamente l'og-	
	getto dell'appalto, l'Affidataria dovrà adempiere a quanto previsto dagli	
	artt. 51 e 52 del capitolato.	
	Gli oneri a carico del Comune sono quelli descritti nell'art. 1 del capitolato;	
	il comodato gratuito e temporaneo alla Ditta dei locali del Centro cottura	
	comunale, degli impianti e delle attrezzature e di quant'altro il medesimo è	
	attualmente dotato, è concesso ai soli ed esclusivi fini del presente appalto.	
	L'accertamento di eventuali danni intervenuti durante l'esecuzione dell'ap-	
	palto è effettuato dal DEC (Direttore dell'esecuzione del contratto), alla	
	presenza del referente dell'Affidataria. Il suddetto direttore comunicherà	
	alla Ditta il giorno e l'ora della constatazione dello stato dei danni; in	
	assenza di volontà della Ditta a partecipare all'accertamento, il direttore	
	comunale procederà automaticamente alla presenza di due testimoni. Tale con-	
	statazione sarà sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovrà	
	essere corrisposto dalla Ditta, che dovrà anche rifondere il materiale even-	
	tualmente mancante.	
	È fatto divieto alla Ditta di apportare ogni modificazione allo stato del	
	Centro cottura comunale senza la preliminare autorizzazione del Comune. Al	
	termine del periodo di validità della convenzione la ditta riconsegnerà al	
	Comune l'immobile con tutti i suoi contenuti nelle condizioni di usura	

	normalmente ammesse per l'uso concesso. L'Affidataria dovrà dare comunicazione	
	all'Amministrazione degli interventi relativi alla necessaria manutenzione	
	straordinaria, i cui oneri sono a carico del Comune, assumendosi la Ditta ogni	
	responsabilità derivante dalla mancanza di tale comunicazione.	
	Nel caso di fallimento della Ditta o risoluzione anticipata del contratto, i	
	locali rientreranno immediatamente nella disponibilità del Comune.	
	Nei giorni di chiusura delle scuole, l'Amministrazione si riserva di utiliz-	
	zare per scopi propri i refettori, informando anticipatamente la Ditta affi-	
	dataria.	
	ART.4 - Migliorie	
	Tutte le proposte migliorative del servizio presentate dalla Ditta in sede di	
	gara che sono state valutate ed hanno contribuito al raggiungimento del pun-	
	teggio ai fini dell'aggiudicazione del servizio, sono accettate dal Comune;	
	di conseguenza la Ditta si impegna a consegnare i beni promessi e a realizzare	
	i progetti/interventi proposti. I beni promessi rimangono di proprietà del	
	Comune alla scadenza dell'appalto. Per la realizzazione dei progetti/inter-	
	venti proposti, la Ditta si accorda con l'Ufficio Pubblica Istruzione del	
	Comune e con la Scuola.	
	ART. 5 - Corrispettivo	
	L'importo presunto dell'affidamento per il periodo di validità della conven-	
	zione è di € oltre IVA al 4% per la refezione scolastica e al 10% per la	
	refezione sociale; l'importo effettivo passibile di fatturazione sarà deter-	
	minato dal numero reale dei pasti consegnati ai refettori in base agli	

	ordinativi pervenuti alla cucina dalle scuole, moltiplicato per l'importo	
	unitario di ciascun pasto, comprensivo del costo di rilevazione delle pre-	
	senze, fissato in € + IVA al 4% per l'asilo nido, € + IVA al 4% per	
	scuole dell'infanzia e primaria, € +IVA al 4% per intera giornata alimentare	
	RSA e € + IVA al 10% per giornata alimentare del C.D.+ IVA al 10%. Il numero	
	dei pasti da fatturare è pertanto quello dei pasti ordinati, che deve corri-	
	spondere al numero di quelli effettivamente consegnati ai refettori, come	
	risulterà dalle bolle di consegna. Nel caso in cui alcuni bambini della scuola	
	dell'infanzia non usufruiscano del pranzo ma solo degli spuntini, questi non	
	daranno luogo a fatturazione extra. A tali cifre dovrà essere aggiunto €	
	1000,00 annuale per la sicurezza. Il corrispettivo per la gestione del servizio	
	sarà liquidato secondo le modalità e i termini di legge. Con il suddetto	
	corrispettivo la Ditta si intende compensata di qualsiasi avere e pretendere	
	dal Comune per il servizio svolto e per attività connesse e/o conseguenti al	
	medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, essendo in tutto	
	soddisfatto per il predetto corrispettivo.	
	ART. 6 - Durata	
	La presente convenzione è valida dalla firma del presente contratto per 24	
	mesi, eventualmente prorogabili per ulteriori 24 mesi.	
	ART. 7 - Personale	
	Il personale che svolge il servizio alle dipendenze della Ditta deve osservare	
	un contegno adeguato al tipo di prestazione che è chiamato a rendere. L'Affi-	
	dataria dovrà assicurarsi che tutte le attività siano eseguite dai propri	

	operatori con la diligenza, la cura e la serietà della loro particolare natura.	
	Il personale dovrà essere identificabile mediante tesserino di riconoscimento	
	da portare sempre in vista.	
	La Ditta, prima dell'avvio del servizio, consegna al Comune l'elenco nomina-	
	tivo del proprio personale impiegato nell'espletamento del servizio; per cia-	
	scuno degli operatori dovranno essere specificati i requisiti e le funzioni.	
	Gli aggiornamenti dovranno essere immediatamente comunicati.	
	Il Comune è assolutamente estraneo al rapporto di lavoro tra l'impresa e gli	
	addetti al servizio e non potrà mai essere coinvolto in eventuali controversie	
	che dovessero insorgere tra la Ditta e i propri dipendenti.	
	La Ditta risponde in proprio di eventuali danni che i propri operatori doves-	
	sero arrecare a persone e/o cose durante lo svolgimento dei compiti affidati	
	e di eventuali danni o infortuni subiti dai propri dipendenti nell'esercizio	
	dei compiti derivanti dalla presente convenzione.	
	Tutti gli obblighi e gli oneri contributivi, assicurativi, antinfortunistici,	
	assistenziali e previdenziali del personale dipendente dalla Ditta sono a	
	carico della medesima, che ne è la sola responsabile. A tal proposito, su	
	richiesta del Comune, la Ditta è tenuta a fornire la documentazione necessaria	
	a comprovare l'osservanza di quanto prescritto per legge. La Ditta comunica	
	l'organico addetto all'appalto distinto per qualifica, con l'indicazione degli	
	estremi delle denunce di legge dei lavoratori effettuate agli enti previden-	
	ziali ed assicurativi.	
	Articolo 8	

	Obblighi dell'Impresa appaltatrice nei confronti dei propri lavoratori dipen-	
	denti.	
	L'Impresa appaltatrice dichiara, ai sensi dell'articolo 90, comma 8° del	
	Decreto Legislativo 09 aprile 2008 n. 81 e sue successive modificazioni ed	
	integrazioni, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Con-	
	tratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori e di agire, nei con-	
	fronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali	
	previsti dalle leggi e dai contratti.	
	L'impresa appaltatrice è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in	
	materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicura-	
	tiva, sanitaria previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con parti-	
	colare riguardo a quanto previsto dall'articolo 18, comma 7° della Legge 19	
	marzo 1990 n. 55 e sue successive modifiche ed integrazioni e dal Decreto	
	Legislativo Decreto Legislativo 09 aprile 2008 n. 81 e sue successive modifiche	
	ed integrazioni.	
	Inoltre, nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente con-	
	tratto, l'Impresa appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente tutte le	
	norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento e	
	negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella	
	località in cui si svolgono i lavori stessi.	
	Si applicano inoltre le specifiche disposizioni previste in materia dalla	
	legislazione regionale.	
	ART. 9- Controlli	

	Il Comune, tramite il DEC, ha il compito di controllare e verificare l'anda-	
	mento del servizio in particolare riguardo alla qualità e alla conformità	
	delle prestazioni rese dalla Ditta, a tutela degli utenti della mensa scola-	
	stica e del Comune medesimo. In caso di accertate inadempienze saranno appli-	
	cate le penalità previste dal capitolato.	
	ART. 10- Assicurazioni	

	All’Affidataria è richiesto il possesso di polizza assicurativa di durata	
--	---	--

	almeno pari a quella dell'appalto, contro rischi derivanti dall'esecuzione	
	del servizio, dall'uso del Centro cottura, dal veicolamento dei pasti oltre	
	che per responsabilità civile terzi e operai per l'esercizio del servizio in	
	tutti i suoi aspetti connessi e conseguenti, con un massimale minimo di €	
	5.000.000,00 unico per ogni sinistro per danni alle persone ed alle cose.	
	Originale o copia conforme della suddetta polizza fa parte della documenta-	

	zione contrattuale. Estremi polizza:..... La Ditta dovrà adottare tutte le	
	cautele necessarie per garantire l'incolumità degli addetti e dei terzi. Ogni	
	responsabilità sia civile che penale per danni che, in relazione all'espleta-	
	mento del servizio o a cause ad esse connesse, derivasse all'Amministrazione	
	o a terzi, cose o persone, si intenderà senza riserve od eccezioni a totale	
	carico della ditta. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà	
	pertanto sulla Ditta. Per tutto il tempo di svolgimento del servizio ed in	
	ogni fase del medesimo l'Affidataria solleva il Comune da ogni qualsiasi	
	responsabilità per fatto proprio, dei propri dipendenti o di altri soggetti	
	collegati alla Ditta per l'espletamento del servizio.	

Art. 11 - Sicurezza

La Ditta assicura la rispondenza alle misure di sicurezza del lavoro in attuazione del d.lgs. n.81/2008 e s.m.i., secondo quanto riportato nel DUVRI, redatto e sottoscritto congiuntamente dalle parti conformemente all'art. 26 del d.lgs. n.81/2008 e ss.mm., nonché il rispetto della normativa nazionale e regionale riguardanti l'organizzazione e lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto.

ART.12 - Garanzia

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario dovrà presentare la garanzia definitiva, da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 e dall'art. 106, comma 8, del Codice.

ART. 13 - Divieto di subappalto

E' fatto assoluto divieto all'affidatario di cedere, subappaltare o dare a cottimo a terzi la gestione del servizio oggetto del presente appalto, ai sensi dell'art. 48 del Capitolato Speciale d'Appalto. La violazione di tale divieto comporta l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causate all'Amministrazione.

Articolo 14 - Tracciabilità

La Ditta in relazione alla presente convenzione assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e all'art. 6 co.1 del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 e s.m.i. Le Parti danno atto che, ai

	sensi dell'art.3 co.8, della citata legge n. 136/2010, la presente convenzione	
	si intenderà risolta di diritto, nel caso in cui le transazioni vengano	
	eseguite in violazione di quanto disposto dalla medesima in relazione ai conti	
	correnti utilizzati.	
	I mandati di pagamento saranno emessi sulla Tesoreria del Comune di Anghiari	
	ed il loro pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario pressoco-	
	dice IBAN n.che l'Impresa appaltatrice ha dichiarato dedicato ai sensi	
	dell'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 con propria nota del	
	, protocollo n. del , conservata in atti. In caso di cessione del	
	corrispettivo di appalto successiva alla stipula del presente contratto, il	
	relativo atto dovrà indicare con precisione le generalità del cessionario ed	
	il luogo del pagamento delle somme cedute.	
	ART. 15 - Obblighi di riservatezza	
	Le Parti si impegnano a fornirsi reciprocamente le informazioni necessarie	
	all'ottimale svolgimento del servizio. Alla Ditta ed ai suoi operatori è fatto	
	divieto di utilizzare le informazioni di cui vengano a conoscenza durante	
	l'espletamento del servizio per fini diversi da quelli inerenti al medesimo	
	ed è fatto obbligo il rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n.	
	679/2016 d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i. in materia di protezione delle	
	persone fisiche e con riguardo al trattamento dei dati personali.	
	Articolo 16 (Risoluzione e recesso)	
	Per la risoluzione ed il recesso del presente contratto da parte dell'Ammini-	
	strazione appaltante, trovano applicazione le disposizioni di cui all'	

	articolo 122 del Decreto Legislativo n. 36/23 e sue successive modifiche ed	
	integrazioni nonché quanto previsto dal Capitolato d'Appalto e dalle altre	
	disposizioni di Legge.	
	In caso di fallimento dell'Impresa appaltatrice o di risoluzione del contratto	
	per grave inadempimento della medesima l'Amministrazione appaltante potrà	
	avvalersi delle procedure previste dal codice e sue successive modifiche ed	
	integrazioni.	
	Articolo 17	
	(Domicilio dell'Impresa appaltatrice)	
	A tutti gli effetti del presente contratto, l'Impresa appaltatrice elegge	
	speciale domicilio presso il Palazzo Comunale.	
	Articolo 18	
	(Spese contrattuali e registrazione)	
	Tutte le spese contrattuali, inerenti e conseguenti al presente contratto,	
	nessuna esclusa ed eccettuata, sono ad esclusivo carico dell'Impresa appalta-	
	trice, senza diritto di rivalsa che dichiara di accettarle.	
	Le parti danno atto le spese contrattuali sono state assolte mediante bonifico	
	bancario di € effettuato in data , giusto protocollo n.	
	del .	
	Del presente contratto, ai sensi dell'articolo 40 del Decreto del Presidente	
	della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131, le parti richiedono la registrazione	
	in misura fissa trattandosi di esecuzione di servizi assoggettati all'Imposta	
	sul Valore Aggiunto (I.V.A.).	

ART. 19 - NORMA PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N.

190 DEL 06 NOVEMBRE 2012

Ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter del Decreto Legislativo n. 165/2011,

come modificato dalla Legge n. 190/2012, l'Impresa appaltatrice, sottoscri-

vendo il presente contratto, attesta di non aver attribuito incarichi ad ex

dipendenti dell'Amministrazione appaltante durante il triennio successivo alla

cessazione del loro relativo rapporto.

ART. 20 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEL DIPENDENTE

PUBBLICO AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 3° DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA

REPUBLICA N. 62 DEL 16 APRILE 2013

L'Impresa appaltatrice, con la firma del presente contratto, si obbliga al

rispetto delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica

n. 62 del 16 aprile 2013, per quanto compatibili.

La violazione degli obblighi derivanti dal sopra citato Decreto costituisce

causa di risoluzione del contratto.

Articolo 21 (Trattamento dei dati personali)

Il Comune di Anghiari, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e sue successive modifiche ed

integrazioni, informa l'Impresa appaltatrice che tratterà i dati contenuti

nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per

l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in mate-

ria, anche a mezzo informatico.

	Articolo 22	
	La Ditta, pena la risoluzione della convenzione, si impegna a rispettare e a	
	far rispettare ai propri operatori le seguenti norme:	
	☐ il D.lgs n. 165/2001 art. 53 comma 16 ter;	
	☐ il Protocollo di legalità e prevenzione dei tentativi di infiltrazione	
	criminale nell'economia legale, sottoscritto tra Prefettura di Arezzo, Pro-	
	vincia di Arezzo, Camera di Commercio di Arezzo e Comuni della Provincia di	
	Arezzo del 31 ottobre 2015 trasmesso con prot.n. 1551/Gab.	
	Articolo. 23- Norme finali e di rimando	
	Per quanto non contemplato nella presente convenzione, per ogni altra moda-	
	lità, condizione e penalità qui non comprese e relative tutte all'esecuzione	
	del servizio si rimanda ai documenti di gara, all'offerta tecnica ed economica	
	presentata dalla Ditta e alla normativa vigente in materia.	
	E' vincolante inoltre la Legge Regione Toscana 13 luglio 2007 n. 38 e sue	
	successive modifiche ed integrazioni che prevede, peraltro, all'articolo 24,	
	comma 1°, l'obbligo dell'Impresa appaltatrice di informare immediatamente	
	l'Amministrazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei	
	suoi confronti nel corso del contratto con finalità di condizionare la regolare	
	e corretta esecuzione.	
	Per le eventuali controversie connesse al presente rapporto convenzionale che	
	non potessero essere definite in via amministrativa è competente il Foro di	
	Arezzo.	

È richiestomi, io Ufficiale rogante ho ricevuto il presente contratto che è stato scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia in numero 17 (diciassette) pagine intere e quanto della presente pagina 16 (sedici), che viene da me letto alle parti, le quali avendolo trovato conforme alla propria volontà lo sottoscrivono con firma digitale, ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e dell'articolo 18, comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici approvato con il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni, mentre gli allegati, di cui i contraenti dichiarano di aver già preso conoscenza e mi dispensano dal darne lettura, vengono anch'essi sottoscritti con firma digitale, formando parte integrante e sostanziale del presente contratto.

IL RESPONSABILE DEL COMUNE DI ANGHIA

IL PROCURATORE DELLA DITTA

IL VICESEGREARIO GENERALE DEL COMUNE DI ANGIARI